N. R.G. 25/2024



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gianmarco Marinai Presidente Relatore

dott. Emilia Grassi Giudice dott. Massimiliano Magliacani Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto l'apertura della **liquidazione controllata ex art. 268 CCII** di ORAZIO VECCHIO e Donatella Garbati

MOTIVI DELLA DECISIONE

- 1. Con ricorso depositato il 7 marzo 2024, i debitori ORAZIO VECCHIO e DONATELLA GARBATI, coniugi, in regime di comunione dei beni, separati legalmente in data 02.09.2021, hanno chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei loro beni, allegando la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII, ed in particolare la relazione dell'OCC avv. Chillo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
- 2. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza dei ricorrenti.
- 3. In data anteriore alla loro separazione, i due coniugi hanno contratto debiti per operazioni eseguite soprattutto per assolvere o garantire obbligazioni della ditta individuale EDILVECCHIO di Vecchio Orazio, che ha ormai cessato la propria attività a far data dal 20.12.2013 (impresa cancellata il 3.1.2014) e successivamente non ha ricoperto o ricopre alcun altra carica imprenditoriale/societaria, mentre la Garbati non ha mai svolto sotto alcuna forma attività di impresa.

I ricorrenti, dunque, non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

4. Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare,



- Vecchio Orazio percepisce una pensione di circa 1.000,00 euro mensili, sulla quale grava un pignoramento di Banca IFIS Spa, che trattiene mensilmente la somma di euro 25,17, mentre Donatella Garbati percepisce una pensione sociale di euro 500,00 mensili.

Il Vecchio è proprietario di un motociclo Honda 150, targato AY44676, immatricolato in data 13.06.2000, di nessun valore economico, mentre la Garbati risulta proprietaria di una autovettura KIA TG AF468PR immatricolata il 24.12.1996, anch'essa di valore irrisorio e utilizzata per le esigenze di spostamento della Garbati e, talvolta, anche del Vecchio.

I ricorrenti sono comproprietari, per ½ ciascuno, di un appartamento ubicato nel Comune di Marciana Marina, via Del Toro n. 33 e individuato al Catasto Fabbricati di detto Comune, al foglio 2 mapp.883 sub 33 cat. A/2, di vani 4.0 sup.52 mq rendita 1.053,57. Su detto immobile è pendente, dinanzi al Tribunale di Livorno, la procedura esecutiva n.233/2021 r.g.e., promossa da Siena NPL 2018 Srl, con la quale è stato attribuito all'immobile un prezzo base d'asta di euro 166.000,00 euro.

I due ricorrenti sono altresì comproprietari, al 50% dell'immobile in Marciana Marina, sempre ubicato in via Del Toro, individuato al catasto fabbricati di detto Comune al foglio 2 mapp.883 sub 114, cat C/2 cl.3 di mq 2, non incluso nell'esecuzione immobiliare sopra menzionata.

La sola Garbati Donatella risulta essere anche proprietaria, per la quota di 1/3 di una piccola porzione di bosco ceduo, individuata al catasto terreni del Comune di marciana Marina al foglio 37 part.153 cl.02 are 6, ca 50 e al foglio 37 part.595 cl. 02 are 17 ca 60. Secondo i ricorrenti, tali porzioni di terreno per la loro entità, risultano prive di qualsiasi valore economico e risulta sicuramente antieconomica l'eventuale procedura di vendita competitiva.

I beni sono gravati da ipoteca giudiziale e successivo pignoramento in favore di banca IFIS Spa, che ha avviato la procedura esecutiva.

Risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria, ammontante complessivamente a € 241.000 circa per il Vecchio e € 164.000 circa per la Garbati (ma i debiti di quest'ultima sono quasi completamente in solido con il Vecchio e dunque il debito complessivo è di circa € 242.000).

5. La relazione del professionista nominato a svolgere la funzione di organismo di composizione della crisi contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L'OCC ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'articolo 269, III comma, CCII all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.



- 6. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. avv. Gianluca Chillo
- 7. La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Non possono, quindi, escludersi dalla liquidazione, né gli immobili, né i mobili: resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione dei detti beni ove essa risulti antieconomica. Quanto ai veicoli sopra indicati, la prospettata necessità di avvalersene per l'espletamento delle ordinarie esigenze di mobilità, giustifica, in luogo della mancata cessione alla massa dei creditori, la non immediata consegna del bene *ex* art. 270 c. 2 lett. e) CCII.
- 7.1. La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).
- 8. È applicabile anche alla presente procedura di liquidazione controllata, l'art. 49 c. 3 lett. f), giusta il richiamo generale alle norme del titolo III effettuato dall'art. 65 c. 2 C.C.I.I., e pertanto il liquidatore dev'essere autorizzato ad accedere alle banche dati ivi contemplate.
- 9. Va, infine, segnalato che il divieto di azioni esecutive e cautelari "salvo diversa disposizione della legge", costituisce effetto dell'apertura della liquidazione controllata (ai sensi dell'art. 150, richiamato dall'art. 270 c. 5 CCII), competendo al giudice dell'esecuzione o della cautela l'assunzione delle conseguenti decisioni.

P.Q.M.

Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **VECCHIO Orazio**, nato a Acireale (CT) il 26.09.1950, residente in Marciana Marina (LI), via Loyd n.6, Codice Fiscale VCCRZO50P26A028W e **GARBATI Donatella**, nata a Marciana Marina (LI), il 22.10.1955, residente in Marciana Marina (LI), via Loyd n.6, Codice Fiscale GRBDTL55R62E930W;

- a) nomina giudice delegato il dott. Gianmarco Marinai;
- b) nomina liquidatore l'avv. Gianluca Chillo, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) **Autorizza** il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:



Sent. n. 26/2024 pubbl. il 11/03/2024 Rep. n. 31/2024 del 11/03/2024

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, degli enti previdenziali e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati ad imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad accedere al Pubblico Registro Automobilistico;
- 5) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 6) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Invita il curatore ad attenersi alle indicazioni reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate - Toscana (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/accesso-banca-dati-dr-toscano) utilizzando, per la formulazione della istanza, il *format* presente sulla piattaforma.

- d) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori
- e) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- f) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ad eccezione della vettura e del motociclo, la cui consegna avverrà solo al momento della vendita;
- g) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- h) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- i) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore. Così deciso in Livorno il 08/03/2024.

IL PRESIDENTE RELATORE

Dott. Gianmarco Marinai

